



*Ministero dell'Istruzione*

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO (PE)**

*Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,*

Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Istituto Professionale - Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Sede legale: Via XX Settembre, 1 - **ALANNO (PE)** Tel. 085/8573102-085/8573000

C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E <http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it>

Codice univ. UFLCY8 E-mail: [peic81200e@pec.istruzione.it](mailto:peic81200e@pec.istruzione.it) [peic81200e@istruzione.it](mailto:peic81200e@istruzione.it)

Ai Signori Genitori  
Ai Docenti  
Agli studenti  
e p.c. Al personale ATA

Al DSGA per quanto di competenza  
Al registro elettronico  
Al sito web

**Circolare n. 59**

**OGGETTO: Casi Covid a scuola**

In riferimento all'oggetto, considerata la presenza in diverse classi di ogni ordine e grado di casi Covid accertati, richiamando le Circolari del Ministero della Salute già rese note alle SS.LL. (Circ. n. 376115 del 31-08-2022 e la precedente n. 196880 del 30-03-2022) e tenuto conto di quanto comunicato alla scrivente dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara ( Prot. ASL n. 0107987/22 del 28-09-2022) in seguito a specifici chiarimenti richiesti, si ribadisce che:

- per i contatti stretti di casi da infezione da Sars Cov 2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare sopraddetta;
- a coloro che sono contatti stretti è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto;
- se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov 2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che in caso di esito negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
- solo per gli alunni che non abbiano compiuto il sesto anno di età non vige l'obbligo dell'uso della mascherina in autosorveglianza;
- l'obbligo della mascherina FFP2 in autosorveglianza decade per le persone con patologie o disabilità incompatibili con il suo utilizzo;
- l'obbligo della mascherina FFP2 decade altresì per i soggetti impegnati in attività sportive, all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio contagio.

Il Dirigente scolastico  
M. Teresa Marsili  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale  
e a normativa connessa